Licenziamento,

comporto,

blocco in

periodo di Covid-19

Numero di raccolta generale 11429/2025 Data pubblicazione 30/04/2025

AULA 'A'



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO

Dott. ROBERTO RIVERSO

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

Dott. FRANCESCO BUFFA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

pro

sul ricorso 10279-2023 proposto da:

rappresentante

- Presidente -

R.G.N. 10279/2023

- Consigliere - Cron.

Rep. - Rel. Consigliere -

Ud. 12/02/2025

- Consigliere - CC

- Consigliere - ÈSTATA DISPOSTA

D'UFFICIO LA SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN

CASO DI DIFFUSIONE

S.P.A., in persona OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI elettivamente

ALTRI DATI

presso lo studio IDENTIFICATIVI DI:

che la rappresenta e difende

tempore,

unitamente all'avvocato

legale

dell'avvocato

domiciliata in ROMA,

ricorrente principale -

contro 2025

elettivamente domiciliato in ROMA, 769

presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende;

controricorrente – ricorrente incidentale -

nonché contro

S.P.A.;

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -



TRENTO, depositata il 17/03/2023 R.G.N. 113/2022; Numero di raccolta generale 11429/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio della pubblicazione 30/04/2025 12/02/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO CHE

- 1. la Corte di Appello di Trento, con la sentenza impugnata, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto a dalla s.p.a. in data 07.09.2020, applicando la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300 del 1970;
- 2. la Corte, in sintesi, ha ritenuto meritevole di accoglimento "il motivo sub 2.1. dell'atto di appello (violazione art. 46 d.l. n. 18/2020) in quanto assorbente rispetto a tutti gli altri che siano riferibili al licenziamento per superamento del periodo di comporto";
- il Collegio ha considerato operante il c.d. blocco dei licenziamenti previsto dalla disposizione speciale richiamata, applicabile ai licenziamenti "per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604"; ha ricompreso in tale alveo anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità permanente alla mansione, cui ha equiparato quelli intimati per superamento del periodo di comporto, "tenendo conto che detta situazione nel caso specifico si è verificata quale conseguenza di una seria patologia sofferta dal lavoratore che lo ha reso inidoneo all'espletamento delle sue mansioni, ovvero in uno stato di disabilità";



3. la Corte, inoltre, sugli "altri motivi di appello", in mancanza Numero sezionale 769/2025 Numero di raccolta generale 11429/2025 di "un motivo specificamente dedicato, al di là di sintetigi_{ta pubblicazione 30/04/2025} certificazioni mediche richiami orientamenti giurisprudenziali, ha dichiarato "l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 342 c.p.c."; in ogni caso lo ha ritenuto "infondato per difetto di prova", "con rigetto dell'appello (punto 6 delle conclusioni)", in cui il la voratore chiedeva il "risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi per effetto delle condotte negligenti e antigiuridiche poste in essere dal datore nel corso del rapporto di lavoro pregiudizievoli per la salute del lavoratore, quantificate nella somma di euro 416.793,89";

la Corte ha infine aggiunto: "ulteriori domande sono assorbite";

4. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l'intimato, formulando ricorso incidentale affidato a due motivi; ad esso ha resistito la società con controricorso; la sola società ha depositato memoria;

all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE

- i motivi di ricorso principale possono essere sintetizzati come di seguito;
- 1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.
 46 d.l. n. 18/2020, con riferimento all'art. 3 l. 604/66 e all'art.
 2110 comma 2 c.c., per avere la Corte erroneamente ricompreso il licenziamento per superamento del periodo di comporto nell'alveo dei licenziamenti per giustificato motivo



1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsata pubblicazione 30/04/2025 applicazione dell'art. 42 d.lgs. 81/2008, dell'art. 4 della l. 69/1999, dell'art. 2110 comma 2 c.c., per avere la Corte erroneamente equiparato il licenziamento per superamento del periodo di comporto al recesso per sopravvenuta inidoneità permanente alla mansione;

previsto dalla normativa emergenziale;

- 1.3. il terzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 comma 2 c.c., dell'art. 15 l.300/70, dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 2,3,4 e 5 del d.lgs. 216/2003, criticando diffusamente la Corte circa la pretesa natura discriminatoria del licenziamento, benché intimato per superamento del periodo di comporto;
- 2. i motivi di ricorso incidentale possono essere sintetizzati come di seguito;
- 2.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento e di declaratoria di responsabilità del datore per il danno alla salute psicofisica sofferto dal lavoratore, derivante dalle violazioni della normativa antinfortunistica;
- 2.2. con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalle condotte antigiuridiche del datore, quantificati nella somma di euro 416.793,89;
- 3. il ricorso principale, nei suoi primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è fondato, secondo quanto già statuito da Cass. n. 26634 del 2024, con orientamento cui occorre dare continuità;



la pronuncia richiamata ha chiarito la natura di norma speciale $^{\text{Numero sezionale 769/2025}}$ Numero di raccolta generale 11429/2025 dell'art. 46, primo comma d.l. 18/2020 conv. in legge Bata pubblicazione 30/04/2025 27/2020, secondo cui, nel periodo di emregenza pandemica specificato nella disposizione, il datore di la voro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, "non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604"; essa è ispirata dalla specifica ratio di tutela dei lavoratori dalle consequenze negative sull'occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attività produttiva consequente all'emergenza COVID 19;

la specialità della norma ne esclude l'applicabilità in via analogica, come anche ritenuto da questa Corte con la recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale per il contrasto con l'art. 3 Cost. dell'esclusione della sua applicazione all'ipotesi di giustificatezza del licenziamento del dirigente (Cass. 29 maggio 2024, n. 15030, in motivazione sub p.ti 5 ss.); la questione di costituzionalità prospettata non interferisce, tuttavia, con la decisione dell'odierna controversia, siccome interna al perimetro del licenziamento economico (v. in motivazione di detta ordinanza sub p.to 7);

secondo Cass. n. 26634/2024 cit., quindi, "la nullità del divieto non è estensibile all'ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto soggetto alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., prevalenti, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali"; e la possibilità di licenziamento, anche nel periodo temporale interessato dal blocco, per superamento del periodo di comporto



si ricava, d'altro canto, in positivo, dalla previsione di non Numero sezionale 769/2025 Numero di raccolta generale 11429/2025 computabilità, ai suoi fini, del periodo trascorso in quaranten ata pubblicazione 30/04/2025 domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 26, primo comma d.l. cit.);

- 3.2. l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale determina l'assorbimento del terzo, atteso che quest'ultimo è volto a censurare argomentazioni che la stessa Corte territoriale qualifica come di "supporto" (pag. 11 sentenza) alla ratio decidendi della pronuncia che sta nell'accoglimento del "motivo sub 2.1. dell'atto di appello", concernente l'asserita violazione dell'art. 46 d.l. n. 18/2020, come ritenuto dalla Corte medesima, tanto da considerarlo motivo "assorbente rispetto a tutti gli altri che siano riferibili al licenziamento per superamento del periodo di comporto";
- 4. i motivi del ricorso incidentale del lavoratore, reciprocamente connessi, invece non possono trovare accoglimento; innanzitutto, perché non censurano l'autonoma statuizione con cui la Corte territoriale come ricordato nello storico della lite ha dichiarato l'inammissibilità degli "altri motivi di appello", con evidente riferimento anche alle censure che riguardavano l'accertamento della responsabilità datoriale, con richiesta del risarcimento dei danni conseguenti, per violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro a protezione della salute del lavoratore;

in secondo luogo, perché il vizio lamentato non sussiste in quanto non può ravvisarsi omessa pronuncia laddove il giudice abbia comunque statuito sulla domanda, ovvero sui motivi di impugnazione, come nella specie, laddove la Corte distrettuale ha comunque ritenuto non provata la condotta illecita del datore di lavoro, confermando in questa parte il giudizio già espresso in prime cure;



Oscuramento disposto 5. pertanto, accolto il primo e secondo motivo del rico so del rico s Numero sezionale 769/2025 principale nei limiti espressi, con assorbimento del terzo moti y o accolta generale 11429/2025 e rigetto del ricorso incidentale, la sentenza impugnata vata pubblicazione 30/04/2025 cassata in relazione alle censure ritenute fondate, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese;

> ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

> va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.



2025.

La Presidente Dott.ssa Lucia Esposito

